

# Evolution of the concept of abuse of means of correction and discipline

## *L'evoluzione della nozione di abuso dei mezzi di correzione o disciplina*

## Evolución del concepto de abuso de los medios de corrección y disciplina

Manuela Antonioni<sup>1</sup>, Massimiliano Cesare Fornari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Avvocato penalista del Foro di Latina, Italia

### ABSTRACT

The crime of abuse of means of correction and discipline connotes punishment pipeline generally lawful, such as those relating to the use of the means of correction and discipline against a subject about which you have any disciplinary power, but that present an excess sufficient to overcome the rehabilitative purpose inherent in the aforementioned means alone which involves the legality of their forecast without falling in the application of an offense under Article. 571 penal code, modified never in literal text. Historically the interpretation of the scope of such incriminating case was not easy, as it has suffered more than other rules of the evolution of social customs, family and more generally cultural, which definitely has inevitably impacted on the scale of the notion abuse. The jurisprudence of the Supreme Court, such as about who has promptly implemented the guidelines, has greatly expanded the area of the illegality of the means of correction and discipline, reaching now to encompass any form of violence also moral or psychological, which It is therefore totally banned from the range of application of the provision and the use of means not only illegal but also whether former lawful when modified the underlying disciplinary order, which so discriminate more behaviors that the active subject holds despite a rehabilitative purpose actually, as it was considered by the jurisprudence dating.

### RIASSUNTO

Il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina connota la punizione di condotte in generale lecite, quali quelle relative all'utilizzo dei mezzi di correzione e disciplina nei confronti di un soggetto riguardo al quale si disponga di un potere disciplinare qualsiasi, ma che presentino un eccesso tale da superare la finalità rieducativa insita nei predetti mezzi la sola quale comporta la liceità della loro previsione senza scendere nell'applicazione della figura di reato prevista dall'art. 571 codice penale, mai novellata nel testo letterale. Storicamente l'interpretazione della portata di tale fattispecie incriminatrice non è stata agevole, in quanto ha risentito più di altre norme dell'evoluzione del costume sociale, familiare e più in generale culturale, la quale ha senz'altro inciso inevitabilmente sull'ampiezza della nozione di abuso. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come quella di merito che ne ha prontamente recepito gli orientamenti, ha allargato notevolmente l'area della illiceità dei mezzi di correzione e disciplina, pervenendo ormai a ricomprendervi qualsiasi forma di violenza anche morale o psicologica, la quale risulta pertanto bandita totalmente dal novero dell'applicazione della disposizione in esame, nonché l'utilizzo di mezzi non solo illeciti *ex se* ma anche leciti allorquando trasmodino il fine disciplinare sotteso, che quindi non scrimina più quei comportamenti che il soggetto attivo tiene pur in presenza di uno scopo effettivamente rieducativo, così come si riteneva da parte della giurisprudenza più risalente.

### RESUMEN

El delito de abuso de los medios de corrección y disciplina connota una línea de castigo generalmente legal, como los relacionados con el uso de los medios de corrección y disciplina contra un sujeto sobre el cual tiene algún poder disciplinario, pero que presentan un exceso suficiente para superar el propósito de rehabilitación inherente a los medios mencionados anteriormente implica la legalidad de su pronóstico sin caer en la aplicación de un delito en virtud del artículo. 571 código penal, modificado nunca en texto literal. Históricamente, la interpretación del alcance de este caso incriminatorio no fue fácil, ya que ha sufrido más que otras reglas de la evolución de las costumbres sociales, familiares y, en general, culturales, lo que definitivamente ha impactado inevitablemente en la escala del abuso de la noción. La jurisprudencia de la Corte Suprema, como sobre quién ha implementado las pautas rápidamente, ha expandido en gran medida el área de la ilegalidad de los medios de corrección y disciplina, llegando ahora a abarcar cualquier forma de violencia también moral o psicológica, que es por lo tanto totalmente prohibido del rango de aplicación de la disposición y el uso de medios no solo ilegales, sino también si eran legales cuando se modificaba el orden disciplinaria subyacente, lo que discrimina más comportamientos que el sujeto activo tiene a pesar de un propósito de rehabilitación en realidad, ya que se consideró por la datación jurisprudencial.

### Connotazione generale della figura di reato

Il Libro II del codice penale vigente<sup>1</sup> al Titolo XI, relativo ai "delitti contro la famiglia", prevede, nell'ambito del Capo IV, recante la rubrica "Dei delitti contro l'assistenza familiare", l'art. 571 c.p. il quale prevede e punisce il reato di "Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina".

La disposizione incriminatrice di cui all'**art. 571 del codice penale** dispone che "*Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o*

<sup>1</sup> Il Codice penale vigente detto anche "Codice Rocco" fu approvato con R.D. 19.10.1930 n. 1398, entrato in vigore in data 01.07.1931.

a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi"; il secondo comma della stessa disposizione prevede poi che "Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni".

Invero, si può affermare senza tema di smentita che la norma incriminatrice dianzi indicata, sebbene sia inserita tra i delitti<sup>2</sup> contro la famiglia, e segnatamente a tutela dell'assistenza familiare così come recita l'epigrafe del Capo IV su richiamata, in realtà ha una più ampia portata ed un più vasto ambito di applicazione rispetto alla rubrica della disposizione stessa, che fa riferimento all'assistenza familiare appunto, in quanto ha ad oggetto come la lettera della stessa disposizione chiaramente indica, rapporti disciplinari, come ad esempio quelli instaurati per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o un'arte, i quali trascendono notevolmente e con tutta evidenza la delimitata cerchia familiare letteralmente tutelata dalla disposizione.

In primo luogo, occorre affermare che il bene giuridico tutelato dall'art. 571 c.p. è la salvaguardia della famiglia, nucleo fondamentale della società, il quale trova plurima tutela persino a livello costituzionale e convenzionale internazionale, nonché di tutte le altre istituzioni interessate da rapporti di disciplina, come la scuola, il luogo di lavoro e così via.

Infatti, l'art. 13 Cost.<sup>3</sup> stabilisce al primo comma che "La libertà personale è inviolabile"; al secondo comma che "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"; mentre, al quarto comma che "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Invece l'art. 30 Cost. statuisce al primo comma che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"; al secondo comma che "Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti", mentre il terzo precisa che "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima". Ancora l'art. 31 Cost. sancisce che al primo comma che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"; al secondo comma che "Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Vieppiù, l'art. 32, comma 2, Cost. dispone che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Inoltre, l'art. 33 Cost. prevede al secondo comma che "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, mentre l'art. 35, comma 2, Cost. dispone che "(La Repubblica) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; ed infine l'art. 36, terzo comma, Cost. statuisce che "La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

Invero, a livello di Convenzioni e Trattati si segnala che l'art. 8 CEDU<sup>4</sup> dispone che "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in

una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Inoltre, la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" del 1959 ha introdotto alcuni principi innovativi a livello normativo riguardanti la protezione di minori, quali la necessità di affermare il diritto ad un nome e ad una nazionalità al fine di assumere uno status ben determinato nella società, condizione indispensabile per consentire al minore di crescere e sviluppare la propria personalità in un ambiente sano e sereno, quale principalmente la famiglia. Vengono inoltre adottate misure di protezione speciale al fine di tutelare il minore nei casi di gravi violazioni dei suoi diritti essenziali (sottoposizione alla tortura, trattamenti inumani e degradanti, forme di schiavitù o servitù, lavoro forzato, varie forme di discriminazione). La dichiarazione include, inoltre, il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima, il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale, il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali; riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria; il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento; il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi

<sup>2</sup> I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i delitti sono puniti con le pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e con alla pena pecuniaria della multa; le contravvenzioni con la pena detentiva dell'arresto e la pena pecuniaria dell'ammenda.

<sup>3</sup> La Costituzione Repubblicana fu approvata in data 22.12.1947 dall'Assemblea Costituente scaturita dalle elezioni del 2 Giugno 1946, data del Referendum istituzionale, che sancì la forma di stato repubblicana attuale, promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato in data 27.12.1947 entrando in vigore in data 1° Gennaio 1948.

<sup>4</sup> La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali fu stipulata e firmata a Roma il 4 Novembre 1950 dai Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, del tutto diversa e distinta dall'Unione Europea della quale non è organo, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa non fa parte dell'Unione europea e fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta ad oggi 47 stati membri (tra cui la Russia e l'Ucraina che non fanno parte dell'Unione Europea) e non va, quindi, confuso con gli organi dell'Unione, quali il Consiglio dell'Unione europea o il Consiglio europeo.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ad opera della Legge 4 agosto 1955 n. 848, la Convenzione CEDU ed il Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 è stato ratificato dall'Italia. Tutte le disposizioni sono state modificate o aggiunte da diversi Protocolli.

In particolare Il Protocollo 14, firmato il 13 maggio 2004 consente a organizzazioni internazionali come l'Unione Europea di diventare parte della Convenzione. L'Unione, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato nello specifico tale possibilità ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Quindi, oggi l'Unione Europea nel suo complesso ha aderito alla Convenzione. In particolare la Corte EDU, che ha sede a Strasburgo ed è organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per assicurarne l'applicazione ed il rispetto, non è perciò un'istituzione che fa parte dell'Unione europea e non dev'essere confusa, pertanto, con la Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha sede in Lussemburgo ed è un'istituzione effettiva dell'Unione Europea.

talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.; ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza. Tali dichiarazioni non erano vincolanti per gli Stati o i cittadini, ma riconoscerne i principi significava rendere espliciti valori che dovevano già essere insiti nei sistemi giuridici, orientando il legislatore; queste infatti hanno aperto la strada alla stipulazione di Convenzioni aventi valore di norme giuridiche vincolanti.

Orbene, *la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*,<sup>5</sup> adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, si pone come uno strumento di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e modifica l'idea di bambino, che non si configura più come mero soggetto di tutela e protezione, ma come vero e proprio soggetto di diritti, come persona che ha un proprio valore e una propria dignità e impegna gli Stati che l'hanno ratificata (tutti, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Somalia) non solo a garantire ai soggetti in età evolutiva la protezione e l'aiuto per la soddisfazione delle loro esigenze e necessità, ma anche a tenere presente, nei provvedimenti che li riguardano, il progressivo sviluppo della loro capacità di autonomia, di autodeterminazione e quindi anche di esercizio attivo dei diritti contemplati nella Convenzione. La Convenzione riconosce il minore quale titolare di tutti quei diritti civili che sono riconosciuti all'uomo: l'integrità, il diritto alla vita, il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute, il diritto alla protezione da ogni forma di violenza, danno, abuso fisico e mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento.

## Struttura del reato

Prima di portare l'esame sulla notevole ed articolata evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che la portata della norma incriminatrice ha subito, non sarà superfluo chiarire i lineamenti fondamentali relativi alla struttura del reato in questione.

Da un punto di vista strettamente giuridico il delitto in questione, nonostante il termine chiunque utilizzato nella formulazione della disposizione incriminatrice, si caratterizza quale reato proprio,<sup>6</sup> ossia è un reato in cui il soggetto attivo può essere esclusivamente la persona che è titolare del cosiddetto *munus disciplinare*, e quindi è legittimata dall'ordinamento giuridico ad usare mezzi di correzione o di disciplina; non può essere soggetto di tale reato colui che risulta invece sfornito di tale potere disciplinare sul soggetto passivo, che risponderà eventualmente di altre figure di reato, come ad esempio le percosse ai sensi dell'art. 581 c.p. o le lesioni ex art. 582 c.p. o i maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. e così via. Infatti, il rapporto disciplinare che sussiste tra l'agente ed il soggetto passivo rappresenta il presupposto indefettibile del delitto in esame. Esso va inteso chiaramente in modo notevolmente ampio perché, come abbiamo già detto, non intercorre solo tra genitori e figli soggetti alla responsabilità genitoriale nonché agli equivalenti rapporti (tutore con l'interdetto ad esempio), ma anche tra insegnanti ed alunni nell'ambito del rapporto scolastico, ed in generale con qualunque persona affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o un'arte. Singolare questione, ma la giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione ha chiarito che non è configurabile alcun rapporto disciplinare tra coniugi (Cass. Sez. VI, sent.19.02.1974), tra imprenditore e prestatore di lavoro (Cass. Sez. II, sent. 07.07.1965), tra genitori e figli maggiorenni ancorché conviventi (Cass. Sez. VI, sent. 08.05.1984), tra insegnante ed alunno al di fuori delle forme lecite di punizione previste dai vari

regolamenti in materia di situazione (ammonizione, censura, esclusione dagli scrutini o esami, espulsione da tutte le scuole dello Stato) (Cass. Sez. VI, sent. 25.06.1996). Infatti, è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza del Supremo Collegio che i mezzi di coazione fisica, comprimendo i diritti fondamentali ed inviolabili della libertà e dell'incolumità non possono essere attuati al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge e, pertanto, ne è esclusa e non è comunque consentita ogni estensione analogica.

Orbene, risulta doveroso precisare anche che il termine **"abuso"** connota un eccesso illecito dei mezzi di correzione e disciplina, di cui si presuppone un utilizzo consentito e legittimo. Si può affermare che la condotta posta in essere dal soggetto attivo, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare a lui effettivamente spettante nei confronti della persona offesa, sconfinando nell'abuso qualora lo *ius corrigendi* risulti esercitato con modalità non adeguate ovvero per perseguire un interesse diverso da quello per cui lo stesso è conferito dall'ordinamento al soggetto attivo. Dunque, *la condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato si sostanzia quando dall'uso dei mezzi non consentiti derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente ovvero una lesione personale o la morte* (Cass. Sez. VI, sent. 08.05.1990). Peraltro, il novero della condotta attiva di abuso si è allargata arrivando a comprendere non soltanto le condotte attive che si sostanziano in un'azione, bensì anche in quelle omissive di cure e si è configurato finanche l'abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici. Da un'orami sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico, si è pervenuti quindi nell'elaborazione giurisprudenziale a ricomprendere quel comportamento, attivo od omissivo, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un soggetto, causandogli pericoli per la salute,<sup>7</sup> anche se la condotta del soggetto attivo è compiuta con una soggettiva intenzione correttiva o disciplinare (cfr. Cass., Sez. VI, sent. 03.05.2005 n. 16491)

Il termine correzione deve essere ritenuto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo, il quale si sostanzia nel dire e fare cose giuste e nel proporre un esempio di coerenza, di abitudine del costume improntato all'esercizio delle virtù individuali e sociali, civiche e morali.

<sup>5</sup> La Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 1989 è stata ratificata in Italia con legge n.176/1991 mentre la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli è stata ratificata in Italia con legge n. 77/2003.

<sup>6</sup> I reati si distinguono in *reati comuni*, ossia che possono essere commessi da chiunque e *reati propri*, cioè reati che possono essere commessi solo da un soggetto che riveste una particolare qualità o condizione (ad es. il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, l'esercente un servizio di pubblica necessità, genitore, tutore, ecc.).

<sup>7</sup> I reati si distinguono in *reati di danno* e *reati di pericolo*. Nei primi la consumazione del reato si perfeziona con l'evento dannoso previsto (ad esempio, nel reato di lesione ex art. 582 c.p. con l'evento malattia, nel reato di omicidio con la morte della vittima, ecc.); nei secondi invece la consumazione si perfeziona con la realizzazione della sola condotta, cioè non c'è bisogno dell'avverarsi di un evento dannoso: si tratta di reati cosiddetti a tutela anticipata o di mera condotta (ad esempio è reato di pericolo l'associazione a delinquere dove non rileva la consumazione dei reati fine, ma viene punito il solo fine illecito di programmare l'esecuzione, il cosiddetto *pactum sceleris*, di tali reati fine). Nel caso in esame il delitto di cui all'art. 571 c.p. è certamente un reato di pericolo, in quanto le eventuali lesioni costituiscono circostanza aggravante, così come prevede il capoverso della stessa disposizione incriminatrice.

La stessa nozione di malattia<sup>8</sup> è, ben vero, molto più ampia di quella relativa al reato di lesione personale, in quanto comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento (cfr. Cass. Sez. III, sent. 23.12.2009 n. 49433).

## L'evoluzione giurisprudenziale relativa ai principi inerenti alla condotta del reato di abuso

Il novero della condotta attiva di abuso si è allargata arrivando a comprendere non soltanto le condotte attive che si sostanziano in un'azione, bensì anche quelle omissive di cure e si è configurato finanche l'abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici. Da un'orami sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso esclusivamente sul piano fisico, si è pervenuti nell'elaborazione giurisprudenziale a ricomprendere anche *quei comportamenti, attivo od omissivo, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un soggetto, causandogli pericoli per la salute, anche se la condotta del soggetto attivo è compiuta con una soggettiva intenzione correttiva o disciplinare* (cfr. Cass., Sez. VI, sent. 03.05.2005 n. 16491).

Prima di enumerare i progressi effettuati dalla giurisprudenza di merito come e, soprattutto, di legittimità, occorre determinare quali siano stati i criteri interpretativi seguiti dai giudicanti. Difatti, la disposizione di cui all'art. 571 c.p., non mai novellata nella sua formulazione letterale, è stata tuttavia oggetto di progressive ma significative interpretazioni ermeneutiche, che da una parte hanno avuto la finalità di adeguare la portata della norma incriminatrice rispetto ai principi e valori costituzionali repubblicani, in quanto è fatto notorio che la Costituzione entrò in vigore il 01.01.1948, ossia successivamente rispetto al codice penale vigente (R.D. 19.10.1930 n. 1398) entrato in vigore invece in data 01.07.1931; dall'altra, di adeguare ma anche adattare e rendere credibile la risposta sanzionatoria del sistema penale alle rinnovate esigenze economico-sociali nonché ai mutati valori del costume sociale e degli stessi rapporti familiari, essendosi affermato anche in Italia il modello della famiglia nucleare. A tal riguardo il giudice, nel determinare quando vi sia abuso e quale sia da ritenersi un mezzo di correzione, non può ignorare concetti e valutazioni che fanno parte del patrimonio culturale in evoluzione di un paese e di una civiltà, le quali hanno bandito ogni forma di violenza quale strumento educativo, peraltro risultante contraddittoria e controproducente rispetto al perseguimento del pieno e armonico sviluppo della personalità, a cui il processo educativo mira con finalità specifica in una società che è fondata sul primato di ciascuna persona umana e sulla valorizzazione della sua intrinseca dignità.

La fattispecie incriminatrice deve poi essere interpretata anche alla luce della concezione personalistica della responsabilità penale affermata dall'art. 27 Costituzione e, vieppiù, del riformato diritto di famiglia (art. 147 c.c. - Doveri dei Genitori - *Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis*), il quale individua e nella famiglia il coordinamento degli interessi dei suoi componenti nonché la garanzia dello sviluppo della personalità dei singoli (cfr. Cass. Sez. VI, sent. 18.03.1996 n. 4904).

Dunque, alla luce degli orientamenti più recenti del giudice di legittimità, devono essere ritenuti leciti unicamente quei mezzi correttivi e disciplinari, i quali, nel più sacro rispetto dell'incolu-

mità fisica e della personalità psichica e morale, risultino necessari al raggiungimento del fine che lo stesso rapporto disciplinare si pone, purchè vengano comunque utilizzati nella misura e nella entità minima richiesta o funzionale allo scopo rieducativo.

Invero, mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale, che si rilevino necessari per rafforzare la proibizione

Sul punto non sarà superfluo enumerare gli orientamenti giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'interpretazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 571 c.p.

### I) Giurisprudenza più risalente

Si noterà un'evoluzione del processo ermeneutico di caratterizzazione delle condotte integranti l'abuso. Infatti, sin dalle decisioni più risalenti i decidenti si limitavano a delineare l'abuso in termini di mero utilizzo di mezzi *ex se* illeciti ed a ritenere che invece non si configurasse il reato allorché il soggetto attivo avesse utilizzato mezzi comunque leciti. Tale tratto emerge chiaramente dalle sottonotate sentenze che vengono subito di seguito riportate.

Invero, la giurisprudenza di legittimità come di merito ha statuito sul punto che ***“Il carattere distintivo tra le incriminazioni previste dall'art. 571 e dall'art. 572 c.p. consiste nel fatto che la prima è punibile a titolo di dolo generico ed implica l'uso di mezzi o modi di trattamento sempre e di per se stessi illeciti, mentre la seconda postula l'eccesso nell'uso di mezzi giuridicamente leciti, che, tramutando l'uso in abuso, lo fa diventare illecito; inoltre, il reato di cui all'art. 571 c.p. è qualificato da un dolo specifico che si concreta nell'aver agito nell'esercizio dello “ius corrigendi”, cioè al particolare fine correttivo”*** (cfr. Cassazione penale sez. I 29 giugno 1977); che ***“Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 571 c.p. è necessario che l'azione posta in essere dal soggetto attivo trascenda i limiti dell'uso di un potere correttivo o disciplinare effettivamente spettante al soggetto medesimo (Nella fattispecie la Suprema Corte ha escluso che possa ravvisarsi il reato de quo nell'ipotesi in cui un maestro usi violenza fisica ad uno scolaro - seppure al fine di correggerne il comportamento - considerato che i mezzi di correzione tassativamente indicati dal regolamento 26 aprile 1928 n. 1297 sull'Istruzione elementare***

<sup>8</sup> La nozione di malattia deve essere intesa secondo l'orientamento costante della giurisprudenza e della dottrina prevalente, nonché della Relazione Ministeriale al progetto del codice penale, come *“qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali”* (conforme Cass., Sent. 16.03.1971). Conseguentemente, rientrano nel concetto di malattia così delineato anche ***le alterazioni anatomiche di minima rilevanza quali le ecchimosi, le escoriazioni, le ferite ed i traumi in generale*** (Cass., Sez. V, sent. 14.11.1979; Cass., Sez. V, Sent.2.02.1984). A tal riguardo deve essere precisato anche che, secondo l'orientamento più consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'***ematoma, sul piano medico legale, rientra nel generico concetto di lesione, trattandosi di un versamento ematico nei tessuti sottocutanei e quindi di un'alterazione anatomica cui fa naturalmente seguito un processo riabilitativo*** (Cass., Sent. 13.09.1978 n. 11.000); nonché che i ***travasi sottocutanei di sangue non si esauriscono in una semplice sensazione di dolore, ma importano una alterazione organica patologica*** (cfr. Cass., Sent. 15.03.1965; Cass., Sent. 21.02.1969); ancora, ***le graffiature, sulla base delle considerazioni che “la pelle assolve, fra l'altro, alla funzione di protezione dell'organismo per cui ogni sua intaccatura costituisce una via aperta all'ingresso di microrganismi patogeni e, dunque, una menomazione della funzione protettiva anzidetta”*** (cfr. Cass., Sent. 14.01.1963), rientrano al pari delle tumefazioni, delle escoriazioni in genere e di ogni infiammazione traumatica nel concetto di malattia dianzi tratteggiato. Dunque, sono da ritenersi a tutti gli effetti eventi di lesione personale.

escludono ogni forma di punizione corporale)” (cfr. Cassazione penale sez. VI 15 dicembre 1982); che **“L’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) presuppone un uso consentito e legittimo tramutato per eccesso in illecito, sicché non è configurabile tale reato quando vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per loro natura che per potenzialità di danno (frustate a sangue, lesioni personali, punizioni degradanti etc.), ma sono configurabili le altre fattispecie criminose che i fatti integrano”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 15 dicembre 1982); che **“In base all’art. 571 c.p. sono leciti i mezzi di correzione tradizionali, mentre vanno puniti solo gli eccessi che possono mettere in pericolo la incolumità del soggetto passivo e cagionargli un concreto danno alla persona, sempre che il motivo determinante dell’agente sia quello disciplinare e correttivo”** (cfr. Tribunale Torino 07 settembre 1982); che **“La morte provocata da un incidentale colpo di scopa alla testa diretto da una madre nei confronti della figlia a fini correttivi, configura l’ipotesi di cui all’art. 571 c.p. e non quella dell’omicidio preterintenzionale. Integra gli estremi del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, aggravato dall’evento-morte della vittima (art. 571 comma 1 e 2 parte ultima c.p.), - e non dell’omicidio preterintenzionale - il fatto della madre la quale, dopo aver rimproverato la figlia quindicenne perché non le dà aiuto nel disbrigo delle faccende domestiche e perché si è seduta su una panca assai sporca, imbrattandosi i pantaloni indossati, si vede sbeffeggiare dalla giovane e - mossa dall’intento di correggere la condotta di costei - reagisce con un colpo di scopa di saggina che impugna, attingendo - per uno scatto improvviso della figlia e con la parte terminale della scopa, munita della saggina per l’apunto - la giovane al capo anziché al sedere come voleva, e cagionandole lesioni che poi risulteranno mortali”** (cfr. Cassazione penale sez. V 09 maggio 1986); che **“La violenza nelle relazioni familiari deve considerarsi interdetta; solo eccezionalmente potrà tollerarsi una “vis” modicissima nei confronti dei figli minori”** (cfr. Corte assise Roma 03 luglio 1991); che **“La madre che, per motivi ben futili (e cioè, un litigio con la sorellina), assesti sul viso del figlio di cinque anni uno schiaffo tanto violento da procurargli una otalgia con emorragia, realizza gli estremi materiali e psicologici del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, aggravato dal verificarsi della lesione personale (art. 571 comma 2 c.p.)”** (cfr. Pretura Lecce 18 febbraio 1993); che **“L’eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’art. 571 c.p. anche se retto dall’“animus corrigendi”** (cfr. Pretura Lecce 19 febbraio 1993).

## II) Giurisprudenza più recente

Senza pretesa di caratterizzazione temporale precisa, si può tuttavia affermare che dalla metà degli anni '90, la giurisprudenza iniziò, sebbene con oscillazioni, a ritenere, anche sulla scorta della mutata sensibilità sociale e l’affermazione di metodologie educative, le quali prescindono completamente da qualsiasi violenza pur modicissima, che l’utilizzo di mezzi leciti di correzione non faccia per ciò solo venire meno la sussistenza del reato allorché gli stessi si presentino sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della loro applicazione sia in ragione dell’eccesso nella misura adottata. Si è in tal guisa ampliata notevolmente la sfera dell’applicazione della disposizione incriminatrice in questione ben al di là dell’utilizzo di mezzi di correzione illeciti in sé, così come affermava invece l’indirizzo più risalente. Non solo ma si rileva finanche come inizi ad essere valutata quale elemento integratore della fattispecie criminosa anche e decisamente la violenza psicologica<sup>9</sup> suscettibile di recare pregiudizio o pericolo di pregiudizio alla salute fisica o all’equilibrio psichico della vittima quanto la violenza fisica.<sup>10</sup> A tale riguardo si segnalano, senza pretesa di esaustività, le seguenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, non-

ché dei giudici di merito sul punto, le quali hanno statuito che **“La condotta dell’insegnante (nella specie, di prima classe elementare), il quale per un breve lasso di tempo, prima di essere allontanato dalla scuola, nei confronti degli alunni ritenuti meno dotati o diligenti usi modi vessatori e violenti sia fisicamente che verbalmente (nella specie, epiteti offensivi e percosse) deve qualificarsi non come abuso dei mezzi di correzione, o maltrattamento verso fanciulli, ai sensi degli art. 517 e 572 c.p., ma come violenza privata continuata, ai sensi dell’art. 610 in violazione dell’art. 81 c.p.”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 18 marzo 1996 n. 4904); che **“ai fini della distinzione tra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e quello di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.) non rileva la finalità avuta di mira dal reo, sicché non importa se questi abbia agito per scopi ritenuti educativi; quel che rileva è unicamente la natura oggettiva della condotta, sicché non è configurabile il meno grave reato di abuso di mezzi di correzione quando i mezzi adoperati siano oggettivamente non compatibili con l’attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici”** (cfr. Tribunale Mascalucia 20 novembre 2000); che **“commette il reato di violenza privata continuata (art. 81 e 610 c.p.) e non il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, né il reato di maltrattamenti verso i fanciulli, l’insegnante elementare che sottoponga, seppur per un lasso di tempo relativamente breve, i propri alunni, appena usciti dalla cd. scuola materna, a vessazioni, a violenze fisiche e psichiche, ad ingiurie, a punizioni umilianti e gravide di pericoli”** (cfr. Tribunale Catania 20 novembre 2000); che **“non può essere considerato espressione dello ius corrigendi in ambito scolastico l’uso di comportamenti e mezzi violenti, sia sotto il profilo fisico che psichico, da parte dell’insegnante nei confronti dell’alunno (come gli schiaffi o colpi con una matita o tirate violente di orecchie e di capelli o lo stringimento robusto dei polsi), non potendo gli stessi rivestire la natura di mezzi leciti di correzione o disciplina. Non può essere considerato espressione dello ius corrigendi in ambito scolastico l’uso di comportamenti e mezzi violenti, sia sotto il profilo fisico che psichico, da parte dell’insegnante nei confronti dell’alunno (come gli schiaffi o colpi con una matita o tirate violente di orecchie e di capelli o lo stringimento robusto dei polsi), non potendo gli stessi rivestire la natura di mezzi leciti di correzio-**

<sup>9</sup> La violenza psicologica o *vis compulsiva* consiste in una costrizione che non viene esercitata attraverso l’esteriore esclusione delle possibilità alternative di comportamento, come nella violenza fisica, ma si limita ad influire sulla formazione e sulla determinazione concreta del volere del soggetto passivo sotto la pressione fisica o psichica della causazione di un male; la violenza psicologica è, quindi, quella che devia la volontà o influisce sulla determinazione del volere senza che necessariamente si elida totalmente la volontà come risultato immediato della pressione esercitata, quanto piuttosto la volontà della vittima viene deviata in una certa direzione voluta dall’agente.

<sup>10</sup> La violenza fisica o *vis absoluta* consiste in una forma di violenza che assume i connotati di un immediato conseguimento con la forza di un comportamento in relazione al quale la formazione della volontà o la realizzazione di una volontà già presente vengono rese assolutamente impossibili mediante l’eliminazione delle condizioni esterne di pratica attuabilità; pertanto la violenza fisica si realizza come esplicazione di un’energia fisica contro il soggetto passivo per comprimere senza annullarla del tutto la libertà di autodeterminazione e di azione di quest’ultimo; essa può esercitarsi sulle persone o anche sulle cose e può essere diretta o propria ovvero impropria quando si realizzi mediante l’uso di mezzi anomali (narcosi, ipnosi, ubriacamento, uso di farmaci o sostanze stupefacenti, alcoliche, impiego di fumogeni o lacrimogeni, ecc.) diretti ad esercitare comunque una coazione fisica indiretta sulla volontà altrui.

ne o disciplina” (cfr. Cassazione penale sez. VI 22 settembre 2005 n. 39927); che **“il comportamento del padre che sottoponga la figlia minore ad un regime di prevaricazione e violenta, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, impedendole, come nel caso di specie, di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa, configura il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e non quello meno grave di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intemperatività della misura”** (cfr. Tribunale Lecce 13 aprile 2006); che **“in materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall'art. 571 c.p. non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorché la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo dell'ipotesi diversa e più grave prevista dal comma 2 dell'art. 571 c.p.”** (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 28/06/2007 42648); che **“costituisce abuso dei mezzi di correzione e di disciplina la condotta con cui la madre, ritenendo la figlia responsabile dell'asserita sottrazione di un ciondolo, la costringa con minaccia di percosse a scrivere ripetutamente su un quaderno le frasi “sono una ladra, non devo rubare”, provocandole così un trauma psichico”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 28 giugno 2007 n. 42648); che **“per mezzi di correzione devono intendersi solamente quelli che siano per loro natura a ciò deputati e non si pongano in contrasto con la funzione educativa e correttiva nei confronti dei minori; ne consegue che devono ritenersi consentiti solo quegli atti di minima valenza fisica o morale che siano necessari a rafforzare il comando educativo, il quale non sia di per sé arbitrario né ingiusto, ed a prevenire o sanzionare comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi derivanti da inconsapevolezza, sventatezza, impulsività, sottovalutazione del pericolo, oppure le disobbedienze gratuite, oppostive ed insolenti”** (cfr. Tribunale Palermo 27 giugno 2007); che **“integra il delitto di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) qualsiasi violenza sul minore, fisica o psichica, attuata mediante azione oppure omissione, suscettibile di recare pregiudizio o pericolo di pregiudizio alla salute fisica o per l'equilibrio psichico della vittima; né il reato può ritenersi escluso per il solo fatto che gli abusi non siano stati particolarmente violenti, ovvero siano stati commessi per un preteso fine educativo (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto delittuosa la condotta di un padre che aveva, tra l'altro, rinchiuso in cantina il figlio di due anni per punizione)”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 07 febbraio 2005 n. 16491); che **“non ha commesso il reato di cui agli art. 81, comma 2, e 571 c.p., né il reato di cui agli art. 81, comma 2 e 582 c.p. l'insegnante, in una scuola media di Stato, che per punire, emendare ed educare un alunno della propria classe colpevole di bullismo, ha imposto a quest'ultimo - nell'interesse di lui e dell'intera classe - di scrivere 100 volte in un quaderno la frase “io sono un deficiente” (nella specie, al soggetto passivo del bullismo, di sesso maschile, era stato impedito di accedere al bagno dei maschi asserendo che il soggetto passivo era “gay” e “femminuccia”)”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 20 febbraio 2007 n. 34460); che **“una condotta estrinsecatasi in reiterati atti di violenza fisica e morale nei confronti di un minore non può mai avere una finalità correttiva ed**

**educativa che possa giustificarla o, quanto meno, ricondurla alla fattispecie di cui all'art. 571 c.p., neppure evocando le consuetudini e le concezioni socio-culturali del paese di provenienza dell'imputato. (Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in danno del figlio minore, escludendosi che potessero valere in senso diverso le pretese consuetudini asseritamente seguite in Marocco, paese di provenienza dell'imputato)”** (cfr. Cassazione penale sez. VI 07 ottobre 2009 n. 48272); che **“integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore”** (Rigetta, App. Milano, 10/01/2007, cfr. Cassazione penale sez. VI 07 ottobre 2009 n. 48272); che **“In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppostiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'eccesso nella misura (fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato “de quo” nella condotta di un genitore che, essendosi la figlia minore rifiutata di farsi tagliare i capelli, l'aveva sottoposta al taglio forzoso dei capelli, lasciandole segni di percosse alle gambe e ferite sul cuoio capelluto, provocate verosimilmente dal taglio indiscriminato di capelli con forbici da cucina)”** (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 21/12/2010 11251).

### III) Giurisprudenza recentissima

La giurisprudenza più recente, ossia dell'ultimo quinquennio ha affermato definitivamente gli orientamenti sviluppati a partire grossomodo dalla metà degli anni '90, consolidando il divieto assoluto di qualsiasi forme di violenza sia fisica sia psicologica o morale sia attuata mediante azione sia mediante omissione da parte dell'educatore, violenza bandita totalmente da qualsiasi metodologia educativa e ricadente sempre nel novero dell'abuso.

Sul punto si rilevano le seguenti pronunce del Supremo Collegio, il quale ha ritenuto che **“l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati)”** (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 22/10/2014 n. 53425); che **“è da escludere che l'educatore possa utilizzare violenza nei confronti del minore, sia pure a scopo educativo (Nella specie, tra gli addebiti contestati a un educatore in servizio presso una comunità, era stato individuato quello dell'aver percosso, tanto da cagionargli delle ecchimosi, uno degli ospiti sulla natica, con il flauto che questi si ostinava a suonare nonostante i plurimi divieti per il rispetto del riposo degli altri; in sede di merito, erano stati ravvisati il reato di violenza privata, anziché quello originariamente contestato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, nonché quello di lesioni personali: la Corte ha rigettato il ricorso avverso**

la sentenza di condanna escludendo che potesse valere, per scriminare la condotta, una pretesa finalità educativa, incompatibile con l'uso della violenza)" (cfr. Cassazione penale, Sez. V 16/05/2014 n. 25790); che **"con riferimento al delitto di abuso di mezzi di correzione, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, pertanto non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi, con la conseguenza che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. giacché intanto è ipotizzabile un abuso, in quanto sia lecito l'uso. L'accusa a carico di quest'ultimo riguarda la sua condotta nei confronti della figlia Do. Ba. in data 10 aprile 2007, allorquando il Do. Ah. conduceva la figlia in una baracca abbandonata sita in Sarzana dove, accusandola di avere rubato la somma di E 300 appartenente al fratello dell'imputato, la percuoteva con un bastone reperito sul posto, cagionandole fra l'altro lesioni giudicate guaribili in giorni 10"** (cfr. Tribunale La Spezia 22/08/2014 814); che **"relativamente a minori, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell'abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati (nella specie, la Corte ha sottolineato che non si comprende come potrebbe farsi rientrare nel concetto di uso di mezzi leciti di correzione o anche soltanto in quello di abuso di mezzi leciti di correzione, e non piuttosto nella ipotesi di violenza privata, la condotta consistita nel percuotere la natica di un alunno - che non ubbidiva all'ordine di smettere di suonare il flauto- con lo stesso strumento musicale, cagionandogli echimosi lineari sul gluteo)** (cfr. Cassazione penale sez. V 16/05/2014 25790); che **"in tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti di pressione morale che risultino adeguati alla finalità di rafforzare la proibizione di comportamenti di indisciplina gratuita o insolente idonei a minare la credibilità e l'effettività della funzione educativa, o anche quelli di coercizione fisica meramente impeditivi di condotte violente da parte del discente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso di un mezzo, vuoi di natura fisica, psicologica o morale, che abbia come effetto l'umiliazione del soggetto passivo, posto che l'intento educativo va esercitato in coerenza con una evoluzione non traumatica della personalità del soggetto cui è rivolto con la precisazione che con riguardo ai bambini il termine "correzione", presente nella dizione normativa, va inteso come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo costituiti nel costringerlo a girare carponi in aula alla presenza degli altri alunni e ad emettere suoni simili a grugniti"** (Cassazione penale sez. VI 19/03/2014 15149); che **"ai fini della configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina è necessario che le condotte del genitore, che risultino denigranti ed umilianti nei confronti dei figli, siano tali da causare un pericolo di malattia nel corpo o nella mente per il figlio medesimo"** (cfr. Cass. penale sez. VI 06/03/2014 14749); che **"anche gli ufficiali e agenti di polizia penitenziaria possono essere considerati possibili soggetti attivi del reato di Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex arti-**

**colo 571 del Cp nei confronti dei detenuti, sempre nei limiti di condotte che si sostanzino in un abuso di mezzi di correzione che la natura o le modalità del rapporto di correzione, instauratosi tra soggetti, consentano. Infatti tale reato ha un ambito esteso a soggetti che vanno ben oltre la cerchia familiare, per divenire limite di ogni uso dei mezzi di correzione o di disciplina da chiunque realizzato, all'interno di determinati rapporti, da attuarsi in ogni caso con mezzi che non ledano i fondamentali diritti della persona mai derogabili. L'elemento materiale di tale reato consiste, infatti, nell'abuso dei sopra citati mezzi e presuppone a sua volta, lo ius corrigendi in capo al soggetto che ha il potere disciplinare nei confronti dell'altro. Debbono essere considerati leciti solo quei mezzi di coercizione e di disciplina che, nell'assoluto rispetto dell'incolumità fisica e della personalità psichica e morale, siano necessari per il raggiungimento dello scopo che il rapporto disciplinare si propone. Vengono quindi banditi dallo ius corrigendi il ricorso alla violenza fisica, come l'uso dei pugni, degli schiaffi fino ad arrivare alle mere percosse"** (cfr. Tribunale Trento 29/05/2013 444); che **"può configurarsi il reato di cui all'art. 571 c.p., eventualmente in concorso con quello di cui all'art. 608 c.p. (dovendosi escludere che quest'ultima sia norma speciale rispetto alla prima), qualora vengano poste in essere, da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria, con carattere di abitudine, condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti nei confronti dei detenuti, nulla rilevando, sotto il profilo soggettivo, che la finalità perseguita dagli agenti non sia quella di svilire la personalità delle vittime ma quella di punire loro vere o supposte mancanze per dare un segnale "forte e chiaro" a tutti gli altri detenuti .....ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria: in particolare spogliavano completamente il R. e lo rinchiudevano in una cella senza vetri alle finestre (chiuso soltanto dopo circa un mese con cellophane), priva di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli, ove veniva lasciato (i primi giorni completamente nudo) per circa due mesi, razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua; durante tale periodo picchiavano il R. ripetutamente ed anche più volte ai giorno, con calci, pugni e schiaffi per tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali (tra cui la frattura dell'ottava costola sinistra, echimosi diffuse in sede toracico-addominale di sinistra) da cui derivò una malattia giudicata guaribile in 20 giorni; in un'occasione il B. strappò con le mani il "codino" che il detenuto si era fatto ai capelli.. Il delitto istantaneo di abuso di autorità contro arrestati o detenuti è speciale rispetto a quello, parimenti istantaneo, di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, ma non rispetto al reato di maltrattamenti; ne consegue la possibilità di concorso tra le due fattispecie delittuose qualora vengano poste in essere, da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria, con carattere di abitudine, condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti nei confronti di detenuti, a nulla rilevando, sotto il profilo soggettivo, che la finalità perseguita dagli agenti non sia quella di svilire la personalità delle vittime ma quella di punire loro vere o supposte mancanze per dare un "segnale forte e chiaro" a tutti gli altri detenuti"** (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 21/05/2012 30780); che **"costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (confermata la condanna nei confronti di un insegnante per il reato di abuso dei mezzi di correzione, atteso che la donna aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente" e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così causandogli**

un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia (in Palermo sino al 7 marzo 2006). Ritenuto quanto disposto dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale sulla tutela d'ogni minore, in conformità agli attuali, consolidati e ormai irreversibili postulati delle scienze psicologiche e pedagogiche, non può considerarsi lecito, ex art. 571 c.p., l'uso della violenza psichica costruttiva finalizzata, sul piano soggettivo, a scopi ritenuti educativi perché correttivi e disciplinari, tanto più quando il mezzo è usato a scopi, o con modalità d'ordine chiaramente vessatorio, o con finalità di punizione "esemplare", o con umiliazione della dignità personale e relazionale del minore, o per mero esercizio di "autorità", di esibizionistico prestigio, di profondo ed insindacabile potere personale ed istituzionale: non può, invero, perseguirsi, quale meta educativa e formativa, un armonico sviluppo della personalità minorile "in itinere", sensibile ai valori di pace, di moderazione, di tolleranza, di razionalità, di moderazione, di solidale convivenza anche scolastica, usando metodi e mezzi di violenza psichica, costrittivi od ultronei che tali finalità contraddicono" (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 14/06/2012 34492); che **"ha commesso il reato di abuso dei mezzi di correzione con esito i lesioni personali, di cui all'art. 571 comma 2 c.p., assorbito in esso il reato di cui all'art. 582 dello stesso codice, l'insegnante di una scuola media di Stato, che per punire, emendare ed educare un alunno della propria classe da lei ritenuto colpevole di "bullismo" ha imposto a quest'ultimo - nell'asserito interesse di lui e dell'intera classe - di scrivere 100 volte in un quaderno la frase "Io sono un deficiente" (nella specie, al soggetto passivo del presunto "bullismo", di sesso maschile, era stato impedito, a suo dire, di accedere al bagno dei maschi affermando che il soggetto passivo era "gay" e "femminuccia")** (cfr. Corte appello Palermo sez. III 16/02/2011); che **"l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (fattispecie relativa a ripetersi di violenza commessi dall'agente nei confronti del figlio, con lo scopo dichiarato di insegnargli "come stare al mondo")"** (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 10/05/2012 36564); che **"ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso (confermata, nella specie, la condanna inflitta ai genitori che, per adeguare la figlia ai loro canoni di vita, avevano utilizzato mezzi sproporzionati rispetto al fine perseguito), eccessi punitivi ai danni della minore senza prendere in considerazione il contesto socio-culturale e la totale mancanza di finalità vessatorie nei comportamenti tenuti, dettati unicamente dalla paura che la ragazza, invaghita di un coetaneo italiano, potesse andarsene di casa. I medesimi vizi in riferimento alla "segregazione" (da loro asseritamente riservata alla figlia minore), non potendosi qualificare come tale il divieto temporaneo imposto, in funzione meramente educativa, alla ragazza di usare il telefonino e di terminare il suo lavoro in un bar per la stagione estiva..."** (cfr. Cassazione penale sez. VI 25/10/2011 45358); che **"l'abuso di mezzi di correzione postula l'eccesso in mezzi giuridicamente leciti e tale non può ritenersi l'uso della violenza, neppure se eventualmente posta in essere nell'esercizio dello ius corrigendi. Da queste premesse, la Corte ha ritenuto che correttamente era stato ravvisato il reato di maltrattamenti, e non quello di cui all'art. 571 c.p., a carico delle imputate, alle quali, nella qualità di educatrici di un asilo nido, si addebitava di avere posto in essere una serie di violenze morali e materiali nei confronti dei bambini, tali da aver loro provocato crisi di pianto e di paura.**

per avere, nella loro qualità di educatrici e la seconda anche di coordinatrice alle dipendenze della "Nuova Assistenza Sociale Cooperativa Onlus", appaltatrice del servizio, maltrattato i bambini del micro nido di Via (OMISSIS), tutti di età compresa tra i quindici mesi e i tre anni, nel periodo dal (OMISSIS) ai primi del (OMISSIS), ponendo in essere ai loro danni una serie di condotte violente sia morali che materiali, tali da cagionare crisi di pianto e di paura e dunque infliggere loro penosissime condizioni di vita" (cfr. Cassazione penale, Sez. VI 14/04/2011 17049).

## Comparazione con figure criminose affini

Non si può sottacere come l'orientamento sia di legittimità sia di merito dei giudicanti abbia individuato i limiti del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all'art. 571 c.p., ritenendo che gli stessi risultino superati, dando luogo a più gravi fattispecie criminose, allorché il soggetto attivo utilizzi mezzi leciti o illeciti di tale intensità da superare l'ambito dell'abuso per rientrare in quello, ad esempio, del **delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p.**<sup>11</sup> Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che **"per una corretta differenziazione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli e quello di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina deve aversi riguardo principalmente alle modalità della condotta, ed in particolare alla qualità del preteso mezzo correttivo o disciplinare impiegato. La presenza dell'intenzione di correggere non può di per sé sola determinare l'ascrivibilità del comportamento concreto alla fattispecie di cui all'art. 571 c.p. ed escludere il reato di cui all'art. 572 c.p."** Altra fattispecie criminosa con cui si configura un'affinità o concorrenza rispetto al delitto di abuso ex art. 571 c.p. è quella di **violenza privata punita dall'art. 610 c.p.**<sup>12</sup> Un'ulteriore fattispecie criminosa da prendere in esame riguarda quella di **abuso di autorità di cui all'art. 608 c.p.**<sup>13</sup> Infatti, sul punto il Supremo collegio ha statuito che **"Può configurarsi il reato di cui all'art. 571 c.p., eventualmente in concorso con quello di cui all'art. 608 c.p. (dovendosi escludere che quest'ultima sia norma speciale rispetto alla prima), qualora vengano poste in essere, da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria, con carattere di abitualità, condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti nei confronti dei detenuti, nulla rilevando, sotto il profilo soggettivo, che la finalità**

<sup>11</sup> Articolo 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) - "[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. [III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni".

<sup>12</sup> Articolo 610 c.p. (violenza privata) - "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. [III]. La pena è aumentata [art. 64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339".

<sup>13</sup> Articolo 608 c.p. (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti) - "[I]. Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. [III]. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita".

perseguita dagli agenti non sia quella di svilire la personalità delle vittime ma quella di punire loro vere o supposte mancanze per dare un segnale "forte e chiaro" a tutti gli altri detenuti" (Cassazione penale sez. VI 21 maggio 2012 n. 30780). Infine, non ci si può esimere dal ricordare che sono molto sfumati i confini tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ed il **reato di lesione ex art. 582 c.p.**,<sup>14</sup> figura che può concorrere con il delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, così come il secondo comma dell'art. 571 c.p. espressamente prevede; si segnala, difatti, che il delitto di abuso risulta punibile allorquando vi sia il pericolo di una malattia, mentre il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. implica che la malattia si sia verificata, ossia è l'evento del reato stesso. Per quanto riguarda invece il **delitto di percosse ex art. 581 c.p.**<sup>15</sup> non risultano recenti pronunce che chiariscano in modo inequivoco il rapporto tra le due fattispecie, mentre l'unica decisione molto risalente ha sancito che "poiché la legge vieta agli insegnanti di usare qualunque mezzo di violenza fisica sugli alunni, le percosse usate nei confronti di uno scolaro non possono configurarsi come abuso dei mezzi di correzione o disciplina, non essendo concepibile l'abuso dei mezzi dei quali non sia consentito in alcun modo l'uso, ma devono ritenersi punibili ai sensi dell'art. 581 c.p., rispetto la quale non assumono rilievo né il pericolo di una malattia né il motivo determinante dell'azione" (Cass. Sez. II, sent. 25 maggio 1965).

## Conclusioni

L'interpretazione della giurisprudenza più recente ha ampliato notevolmente l'ambito della nozione di abuso, in precedenza ristretta alla punibilità dei soli comportamenti che utilizzassero mezzi di per sé illeciti, sussumendo invece tra le condotte punibili anche quelle realizzate con mezzi leciti, quando gli stessi vengano utilizzati con finalità distorta o eccedente rispetto al fine, chiarendo che ogni forma di violenza fisica ma anche e soprattutto psicologica non è mai scriminata dal reato *de quo*. Tale evoluzione risulta da ascrivere senz'altro al progresso delle metodologie educative che hanno recepito non solo le innovazioni suggerite dalle didattiche pedagogiche e dalle rinnovate conoscenze scientifiche cognitive conquistate dalle neuroscienze, ma anche dall'evoluzione del costume sociale e della coscienza civica, così come dimostrano le sempre più preganti tutele dei minori sancite sia dalla Costituzione Repubblicana sia dalle convenzioni europee ed internazionali in precedenza analizzate. Non solo, ma con numerose decisioni i giudici hanno anche affermato il principio che le condotte più violente, anche sorrette dal fine educativo, possano addirittura trascendere il reato di abuso e perfezionare le più gravi condotte di maltrattamenti ex art. 572 c.p., le quali assorbono il delitto meno grave di

<sup>14</sup> Articolo 582 c.p. (lesione) – **I**] Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. **III**] Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

<sup>15</sup> Articolo 581 c.p. (percosse) – **I**] Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [art. 582], è punito, a querela della persona offesa [art. 120], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro". **III**] Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

abuso, quando risulti un'abitudine vessatoria anche psicologica nei confronti della vittima. Invero, l'orientamento giurisprudenziale ha anche ritenuto che la condotta di abuso dei mezzi correzione e disciplina possa concorrere con altre fattispecie criminose, ad esempio quella di lesioni ex art. 582 c.p. ritenendo che l'interesse giuridico protetto dalle rispettive disposizioni risulti distinto ed autonomamente tutelabile.

## Bibliografia

- Antolisei F. Manuale Diritto Penale Parte Generale e Speciale. Giuffrè Ed., 2008.  
 Fiandaca G, Musco E. Diritto Penale. Zanichelli Ed., 2014  
 Trattato Diritto Penale. Utet Giuridica Utet Ed., 2010.  
 AA.VV. Codice Penale. Rassegna Giurisprudenza e Dottrina. Giuffrè Ed., 2010  
 AA.VV. Codice Procedura penale. Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina. Giuffrè Ed., 2013  
 AA.VV. Manuale Diritto Penale. Giuffrè Ed., 2006  
 AA.VV. Trattato di Diritto Penale. Cedam Ed., 2013.  
 Codice Penale Commentato. Ed. Giuridiche Simone, 2014.  
 AA.VV. Codice Penale Commentato. Utet Giuridica, 2012  
 Lattanzi G. Codice Penale. Giuffrè Ed., 2013.  
 AA.VV. La Giurisprudenza sul Codice Civile. Giuffrè Ed., 2012.  
 La protezione internazionale dei diritti dell'uomo. Giappichelli Ed., 2002.

## Sitografia

- Banca Dati on line De Jure, Giuffrè Ed.: <https://dejure.it>  
 Banca Dati Utet Platinum: <http://www.utetgiuridica.it>  
 Quotidiano di informazione giuridica: <http://www.alatalex.it>  
 Corte Suprema di Cassazione: <http://www.cortedicassazione.it>  
 Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it>  
 Unicef: <https://www.unicef.it>

Correspondence: Massimiliano Cesare Fornari.  
 E-mail: [macfor@libero.it](mailto:macfor@libero.it)

Key words: crime; abuse; violence; rehabilitation purpose; child; school; teacher; ill-treatment.

Parole chiave: reato; abuso; violenza; fine rieducativo; minore; scuola; insegnante; maltrattamenti.

Palabras clave: crimen; abuso; violencia; propósito de rehabilitación; niño; escuela; maestro; malos tratos.

Received for publication: 2 December 2019.

Accepted for publication: 21 December 2019.

*This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License (by-nc 4.0) which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.*

©Copyright: the Author(s), 2019

Licensee PAGEPress, Italy

Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia

2019; 24:231

doi:10.4081/psyco.2019.231